



Aggiornamento  
Professionale  
Settimanale

**quaderno**

**settimanale**

**Focus settimanale:**

- **Bonus pubblicità**
- **La territorialità dei servizi all'interno della UE**
- **Due crediti d'imposta per il rafforzamento patrimoniale delle Pmi – seconda parte**
- **La rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni 2020**
- **Gli interpelli dell'Agenzia delle Entrate del mese di febbraio – prima parte**

## Indice:

### Flash di stampa



4

### L'Agenzia interpreta



12

### Il Giudice ha sentenziato



14

In breve .....	17
Bonus pubblicità .....	17
La territorialità dei servizi all'interno della UE .....	19
L'Approfondimento – 1 .....	22
Due crediti d'imposta per il rafforzamento patrimoniale delle Pmi – seconda parte.....	22
L'Approfondimento – 2 .....	32
La rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni 2020.....	32
L'Approfondimento – 3 .....	42
Gli interpelli dell'Agenzia delle Entrate del mese di febbraio – prima parte .....	42
L'angolo Informatico .....	48
La sezione "altri dati fattura" delle FE .....	48

*Burzacchi Francesco  
Cannatà Giuseppe  
Capodicasa  
Francesco  
Costa Francesco*

**Comitato scientifico:**

*Costa Gianfranco  
De Stefani Alberto  
Marcolla Alessandro  
Moro Nicola  
Tatone Alessandro*

*Trevisan Michele  
Ziantoni Daniele  
Ugo Oscar*

Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Associazione SERCONTEL sono soggetti a copyright.

Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Associazione SERCONTEL è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

**SerConTel**  
.it

**Associazione Ser.Con.Tel.** - Viale San Concordio, 738 - 55100 Lucca (LU) - C.F. e P.IVA 02372220463  
web: [www.sercontel.it](http://www.sercontel.it) mail: [info@sercontel.it](mailto:info@sercontel.it)

## Flash di stampa



<p>Entro il 16.03.2021 invio dei dati per la dichiarazione dei redditi precompilata</p>	<p>IL SOLE 24 ORE 01.03.2021</p>	<p>Entro il 16.03.2021 gli operatori sanitari, le banche, gli enti previdenziali e tutti i “soggetti terzi” dovranno inviare all’Agenzia delle Entrate i dati necessari a predisporre la dichiarazione dei redditi precompilata. La dichiarazione verrà messa a disposizione dei contribuenti a partire dal 30.04.2021. Dal 1.03 per accedere al dichiarazione non verranno più rilasciate nuove credenziali Fisconline e sarà quindi necessario dotarsi di Spid, Carta d’identità elettronica (CIE) o la carta nazionale dei servizi (CIE).</p>
<p>Obbligo di documenti tracciabili per la fruizione delle detrazioni fiscali</p>	<p>IL SOLE 24 ORE 01.03.2021</p>	<p>Da quest’anno i contribuenti e i professionisti si confronteranno per la prima volta l’obbligo del pagamento tracciato per fruire delle detrazioni entrato in vigore dal 1.01. 2020. Se la spesa è stata pagata in contanti la detrazione sarà persa. Segnaliamo qui sotto i casi comuni che Caf e professionisti si troveranno a gestire nelle prossime settimane:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pagamenti attraverso carte di credito, debito, prepagate;</li> <li>- Pagamenti con app e altri sistemi (Paypal, wallet smartphone, Satispay, Amazon Pay altri).</li> </ul> <p>Il contribuente oltre a produrre la spesa fattura o scontrino parlante, dovrà presentare al Caf o al professionista ai documenti che colleghino la spesa alla propria identità e a quella del destinatario del pagamento.</p>
<p>Tassa vidimazione libri sociali entro il 16.03.2021</p>	<p>IL SOLE 24 ORE 01.03.2021</p>	<p>Ricordiamo che entro il 16.03.2021 c’è la scadenza del versamento della tassa annuale sulle concessioni governative, per la numerazione e la bollatura dei libri e registri contabili. Tra i soggetti chiamati al versamento figurano: Spa, Srl, Sapa, comprese quelle consortili, anche se in liquidazione.</p>
<p>Beni strumentali e</p>	<p>IL SOLE 24 ORE</p>	<p>Il bonus fiscale per gli acquisti di beni strumentali, materiali ed immateriali è stato</p>

industria 4.0	01.03.2021	riscritto dalla legge di Bilancio 2021 – L. 178-2020 – mantenendo come base la precedente versione, prevedendo un credito d'imposta e non più una maggiorazione ai fini del calcolo degli ammortamenti. Il quadro delle misure agevolative è piuttosto strutturato, in quanto l'ammontare del credito d'imposta dipende da due variabili: il tipo di bene strumentale che viene acquisito e il momento in cui viene effettuato l'investimento.
Piattaforma "SiBonus"	IL SOLE 24 ORE 01.03.2021	È operativa la piattaforma web "SiBonus" che consente alle Pmi e ai titolari di crediti fiscali di cederli per ricavare liquidità e ai soggetti interessati di acquisirli da procedere alla compensazione o al rimborso delle imposte.
Incentivi variabili per superbonus 110% in caso di demolizione, ricostruzione	IL SOLE 24 ORE 02.03.2021	La Commissione di monitoraggio istituita dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, in risposta ad alcune domande poste dall'Agenzia delle Entrate, ha affermato che le spese sostenute in caso di incremento di volume nell'ambito di lavori agevolati al 110% realizzati tramite demolizione e ricostruzione hanno un impatto differente sulla detrazione fiscale a seconda che si tratti di interventi volti al sismabonus ovvero all'ecobonus.
Superbonus 110%	ITALIA OGGI 02.03.2021	L'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (Enea) ha aggiornato il 23.02.2021 le risposte alle domande più frequenti (faq) relativamente alla detrazione maggiorata del 110% di cui all'art. 119 D.L. 34/2020. Le risposte più di natura tecnica che di natura fiscale, ma con inevitabile impatto sulla fruibilità del superbonus condivise con il Ministero dello Sviluppo Economico e con l'Agenzia delle Entrate sono disponibili sul sito istituzionale dell'ente.
Contributo a fondo perduto in dichiarazione dei	ITALIA OGGI 02.03.2021	Nella disposizione che ha introdotto il contributo a fondo perduto (art. 25 D.L. 34/2020) al c. 7 è specificato che non concorre alla formazione della base

redditi		<p>imponibile delle imposte sui redditi, non rileva ai fini del rapporto di cui agli art. 61 e 109 c. 5 Tuir e non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini Irap. I soggetti forfettari e minimi dovranno evidenziare nelle dichiarazioni fiscali 2021 del contributo a fondo perduto incassato. Tale trattamento vale anche per i ristori.</p>
Consultazione delle fatture elettroniche	<p>IL SOLE 24 ORE 02.03.2021</p>	<p>Con il provvedimento 28.02.2021 l'Agenzia delle Entrate ha prorogato al 30.06.2021 il termine per aderire al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici. Resta confermata invece al 10.03.2021 la scadenza per completare il processo di conservazione sostitutiva delle fatture elettroniche emesse o ricevute nel 2019.</p>
Cessioni all'esportazione dell'esenzione Iva	<p>ITALIA OGGI 01.03.2021</p>	<p>La Corte di giustizia europea ha chiarito che l'Iva non deve essere applicata per le cessioni di beni all'esportazione che deve essere provata con l'osservanza delle formalità doganali, tramite ogni mezzo idoneo anche se è decorso il termine previsto dalle leggi nazionali. Quindi nell'applicazione delle disposizioni che esentano dall'Iva la sostanza prevale sempre sulla forma. A parte il caso di frodi il trattamento di favore deve essere riconosciuto anche nel caso in cui risulti applicabile una previsione agevolativa diversa da quella indebitamente applicata dagli interessati.</p>
Formato elettronico dei bilanci del 2021	<p>ITALIA OGGI 02.03.2021</p>	<p>Il Decreto Milleproroghe ha stabilito mediante l'inserimento all'art. 3 del c. 11-sexies, di applicare a partire dagli esercizi avviati a decorrere dal 1.01.2021 le disposizioni previste nel regolamento 2018/815/UE in linea con quanto deciso dal Parlamento Europeo. Come sottolineato da Assonime nella news legislativa 25.02.2021, le relazioni finanziarie relative all'esercizio sociale che chiude il 31.12.2020 non dovranno essere pubblicate secondo le previsioni del regolamento 2018/815. Questo comporta ad una proroga di un anno dell'obbligo di</p>

		utilizzare il formato elettronico Esef per la redazione delle relazioni finanziarie annuali da parte delle società quotate europee.
Prenotazione credito per bonus pubblicità	IL SOLE 24 ORE 02.03.2021	È possibile fino al 31.03.2021 inviare la “Comunicazione per la fruizione del credito di imposta per gli investimenti pubblicitari al Dipartimento per l’informazione e l’editoria. La comunicazione ha la funzione di prenotazione del bonus per l’anno 2021 deve essere trasmessa mediante i servizi telematici delle Entrate utilizzando la procedura nella sezione dell’area riservata “Servizi per” alla voce “Comunicare” accessibile con Spid, CNS o CIE e con le credenziali Entrate e Fisconline. Il bonus pubblicità per gli anni 2021 e 2022 potrà essere goduto anche in relazione agli investimenti sulle emittenti tv e radio locali.
Covid-19 e tutela assicurativa INAIL	ITALIA OGGI 01.03.2021	L’Inail secondo il principio della costituzione automatica del rapporto assicurativo infortunistico non può negare la tutela assicurativa a chi è stato contagiato con il Covid-19 sul lavoro. Il riconoscimento dell’origine professionale del contagio è totalmente avulso da ogni valutazione in ordine all’imputabilità di eventuali comportamenti omissivi del datore di lavoro che possano essere stati causa del contagio.
Sanzioni per violazioni privacy	ITALIA OGGI 01.03.2021	Segnaliamo che le violazioni in ambito privacy e le relative sanzioni amministrative possono arrivare fino a 20 milioni di euro. Per portare un esempio pratico l’invio di e-mail a un cliente contenente dati personali di un altro cliente potrebbe causare sanzioni per importi sino a 4.000 euro.
Assemblea di condominio per superbonus	IL SOLE 24 ORE 03.03.2021	L’amministratore di condominio in base al dovere di informazione dovrebbe convocare l’assemblea condominiale per affrontare l’argomento del superbonus 110%, del sismabonus e degli altri bonus vigenti. Sugeriamo di non attendere la sollecitazione del singolo condomino. L’ordine del giorno della prima assemblea dovrebbe contenere una relazione

dell'amministratore che descriva gli estremi dell'agevolazione e i lavori teoricamente eseguibili. Ulteriori punti dovrebbero riguardare i seguenti aspetti:

- Affidamento della verifica della regolarità urbanistica;
- Affidamento dello studio di fattibilità degli interventi;
- Nomina di consulenti anche legali, a tutela del condominio, dei singoli condomini e dell'amministratore.

Criptovalute con plusvalenze da dichiarare	IL SOLE 24 ORE 03.03.2021	Con la risposta del 19.04.20218 dell'Agenzia delle Entrate è necessario inserire in dichiarazione dei redditi le criptovalute possedute in quanto attività destinata a produrre reddito. Quindi i possessori che le hanno acquistate dal 2019 o negli anni precedenti devono dichiararle al Fisco. Resta da valutare la possibilità di procedere al ravvedimento entro il 10.03.2021 pagando 25,80 per il ritardo ed evitando una segnalazione per operazione sospetta. I soggetti che possiedono criptovalute sono obbligati ad indicare tali valute virtuali in dichiarazione dei redditi quando producono plusvalenze e se detenute all'estero anche attraverso un prestatore di servizi di valuta virtuale, c'è l'obbligo di compilazione del quadro RW per il monitoraggio fiscale.
Fruizione bonus fiscali per emergenza	ITALIA OGGI 03.03.2021	I bonus botteghe e adeguamento ambienti di lavoro, locazioni e sanificazione sono fruibili secondo modalità diverse. I primi due solo in compensazione, gli altri anche mediante indicazione nella dichiarazione dei redditi per ridurre i debiti d'imposta.
Versamento dei contributi sospesi per Covid-19	IL SOLE 24 ORE 03.03.2021	L'Inps con il messaggio n. 896/2021 ha chiarito le modalità operative per la ripresa dei versamenti previdenziali di ottobre e novembre 2020 sospesi dal Decreto Ristori. I versamenti dovranno essere effettuati in un'unica soluzione entro il 16.03.2021 oppure in 4 rate di cui la prima entro la data del 16 marzo.
Ipotesi condono	IL SOLE 24 ORE	È allo studio del Governo la cancellazione dei carichi fino a 5.000 euro affidati alla

vecchie cartelle	04.03.2021	riscossione dal 2000 al 2015. Questo vorrebbe dire mandare al macero 60 milioni di cartelle relativi a debiti verso il fisco o gli enti locali.
Rimborso Iva assolta nel Regno Unito entro il 31.03.2021	IL SOLE 24 ORE 04.03.2021	Segnaliamo che per l'Iva assolta nel Regno Unito nel 2020 da parte di un operatore nazionale o di altro Stato membro non stabilito la richiesta di rimborso con le regole unionali dovrà essere presentata in luogo dell'ordinario termine del 30.09 entro e non oltre il 31.03.2021.
Credito d'imposta sponsorizzazioni	IL SOLE 24 ORE 04.03.2021	Nell'ambito delle faq pubblicate sul sito del Dipartimento per lo sport si precisa che il credito d'imposta sulle sponsorizzazioni sportive, le cui domande possono essere presentate entro il 1.04.2021 può essere riconosciuto solo se pagato nel periodo tra il 1.07 e il 31.12.2020, non rilevando la competenza del sottostante contratto.
Investimento in start-up e Pmi innovative	IL SOLE 24 ORE 04.03.2021	Dal 1.03.2021 è operativa la piattaforma Mise (la misura è disciplinata dalla circolare del Mise 25.02.2021) per gli investimenti agevolati in start-up e Pmi innovative previsti dal Decreto Rilancio (art. 38 cc. 7 e 8, D.L. 34/2020).
Successive cessione della detrazione 110%	ITALIA OGGI 05.03.2021	Il contribuente ai sensi dell'art. 121 D.L. 34/2020 in luogo della detrazione diretta della detrazione maggiorata del 110% di cui all'art. 19 D.L. 34/2020 e delle altre detrazioni per gli interventi edilizi esplicitamente indicati può alternativamente ottenere un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo o cedere a terzi, comprese banche e istituti finanziari, il credito d'imposta maturato per le spese sostenute nel 2020 e nel 2021 e 2022, ma nell'ultimo caso limitatamente al 110%. Il fornitore e/o cessionario possono decidere alternativamente di utilizzare il credito acquisito in compensazione con tributi e contributi oppure a loro volta cederlo ad altri soggetti, monetizzando il credito acquistato.

<p>Ammissibili al credito d'imposta R&amp;S le ricerche non rese pubbliche</p>	<p>IL SOLE 24 ORE 05.03.2021</p>	<p>Il Mise durante alcuni webinar incentrati sul tema piano Transizione 4.0 ha affermato che sono considerati ammissibili al credito d'imposta i lavori di ricerca e sviluppo svolti contemporaneamente e in modo simile nello stesso campo scientifico e tecnologico da imprese concorrenti indipendenti.</p>
<p>Esenzione Iva per beni Covid-19</p>	<p>IL SOLE 24 ORE 05.03.2021</p>	<p>L'Agenzia delle Dogane con la circolare n. 9/D/2021 ha fornito indicazioni in merito alle esenzioni Iva per Covid-19, integrando la tabella generale dei beni Covid-19. Tra i chiarimenti più importanti segnaliamo che sono esenti IVA solo le strumentazioni diagnostiche in vitro del Covid-19 se conformi alle regole tecniche unionali di cui alla decisione 98/79/CE e al regolamento UE 746/17.</p>
<p>Sospensione versamenti nella dichiarazione Iva</p>	<p>ITALIA OGGI 05.03.2021</p>	<p>Il rigo VA16 inserito nella sezione 2 del quadro VA della dichiarazione Iva 2021 sebbene possa essere visto solo come campo espositivo non intervenendo in alcun modo nel calcolo dell'Iva a debito/credito, assume un fondamentale ruolo di rendere noto all'Agenzia delle Entrate l'esatta norma sospensiva utilizzata dal beneficiario. In assenza di tale indicazione l'Agenzia non avrebbe la capacità di identificare e collegare il mancato versamento alla fruizione di una specifica norma.</p>
<p>Bonus bebè 2021</p>	<p>ITALIA OGGI 05.03.2021</p>	<p>L'Inps con il messaggio 918/2021 ha dato il via alle domande del bonus bebè 2021 rendendo disponibile la procedura telematica per l'invio delle domande. Per tutti gli eventi avvenuti fino al 3.03 il termine di 90 giorni che garantisce l'erogazione del bonus dal mese di nascita o adozione è fissato al 1.06.2021.</p>
<p>Bozza Decreto Sostegni</p>	<p>IL SOLE 24 ORE 06.03.2021 07.03.2021  ITALIA OGGI 06.03.2021</p>	<p>Previsti i contributi a fondo perduto da 1.000 a 150.000 euro per tutte le attività in perdita a causa del Covid. L'ammontare è calcolato in base alla differenza tra il fatturato di gennaio e febbraio 2021 con quello di gennaio e febbraio 2019.</p>

---

Le scadenze per i versamenti legati alle cartelle fiscali e gli avvisi esecutivi sono sospese fino al 30.04.2021. Dal 1.03.2021 ripartirà la macchina della riscossione con la notifica dei nuovi atti. Previsto un differimento per le rate di rottamazione e saldo e stralcio del 1.03.2021: per le rate in scadenza nel 2020 ci sarà tempo fino al 31.07.2021, mentre per quelle del 2021 si potrà aspettare fino al 30.09.2021.

Dovrebbero essere stralciate le cartelle fra il 2000 e il 2015 sotto una certa soglia: le ipotesi spaziano da 3.000 a 50.000 euro fino all'opzione più ampia che non prevederebbe alcuna soglia.

Le partite IVA che hanno subito una riduzione almeno del 33% del volume d'affari dell'anno 2020 rispetto a quello dell'anno precedente a causa della pandemia possono accedere alla definizione in via agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta 2017 e 2018 comunicate con avvisi bonari.

Rinviata infine al 2023 l'entrata in vigore del Codice della Crisi.

---

## L'Agenzia interpreta



Web tax	RISOLUZIONE N. 14/E DEL 01.03.2021	L'Agenzia delle Entrate ha istituito i seguenti codici tributo per il versamento in F24 dell'imposta sui servizi digitali di cui all'art. 1 c. 35 e seguenti della L. 30.12.20218 n. 145: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Codice tributo 2700 "imposta sui servizi digitali;</li> <li>- Codice tributo 2701 "interessi";</li> <li>- Codice tributo 2701 "sanzioni".</li> </ul> Il versamento è previsto per martedì 16.03.2021, la scadenza della prima dichiarazione è il 30.04.2021.
Credito d'imposta ricerca e sviluppo	RISOLUZIONE N. 13/E DEL 01.03.2021	L'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo 6938 per la compensazione in F24 dei crediti d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative di cui all'art. 1 c. 198 e seguenti della L. 27.12.2019 n. 160, ampliati dalla legge di Bilancio 2021.
Bonus casa cedibili nel consolidato fiscale	INTERPELLO N. 133 DEL 02.03.2021	L'Agenzia delle Entrate afferma che i crediti d'imposta originati dal sismabonus e dall'ecobonus acquisiti da una società direttamente da coloro che hanno sostenuto i relativi interventi (soggetti titolari della detrazione) ovvero alle imprese che hanno realizzato tali interventi nei confronti dei quali la società è soggetto fornitore di beni o servizi (soggetti primi cessionari) possono essere a loro volta ceduti nell'ambito del consolidato fiscale cui la proprietà partecipa affinché la consolidante possa utilizzarli in compensazione con l'Ires di gruppo.
Sostituzione del cappotto con superbonus	INTERPELLO N. 121 DEL 22.02.2021	L'Agenzia delle Entrate ha precisato che per l'intervento della sostituzione del cappotto non è necessaria la sostituzione di nessun impianto. Si tratta di un intervento trainante e la sostituzione dell'impianto preesistente è richiesta soltanto per gli interventi relativi alla

climatizzazione.

<p>Proroga per sconto in fattura o cessione del credito</p>	<p>PROVVEDIMENTO N. 51374/2021 DEL 22.02.2021</p>	<p>L'Agenzia delle Entrate ha prorogato al 31.03.2021 il termine per la trasmissione della comunicazione dell'opzione per la cessione o sconto in fattura relativamente alle spese per gli interventi eseguiti e sostenuti nel 2020.</p>
<p>Estensione regime impatriati per iscritti Aire</p>	<p>PROVVEDIMENTO 03.03.2021</p>	<p>L'Agenzia delle Entrate ha previsto l'estensione del regime impatriati fino a 10 anni solo per gli iscritti Aire già rientranti con versamento del contributo del 10% o del 5% entro il prossimo 30.08.2021 se il 1° periodo di fruizione dell'agevolazione è terminato il 31.12.2020.</p>
<p>Credito d'imposta per sanificazione ambienti di lavoro</p>	<p>DRE LOMBARDIA INTERPELLO N. 904-2613/2020</p>	<p>La DRE Lombardia ha precisato che il credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro è limitato all'importo delle spese indicate per il 2020 nella comunicazione presentata entro il 7.09.2020 a prescindere dall'ammontare effettivo sostenuto nel corso dell'anno.</p>
<p>Trasmissione dati al Sistema TS</p>	<p>INTERPELLO N. 158/2021 DEL 05.03.2021</p>	<p>L'Agenzia delle Entrate ha precisato che la deroga all'obbligo di pagamento con mezzi tracciati disposta dal c. 680 della legge di Bilancio 2020, riguarda tutte le prestazioni sanitarie rese dalle strutture private accreditate al Ssn, che restano pienamente detraibili anche se pagate in contante.</p>

## Il Giudice ha sentenziato



Tassazione nei trust	CASSAZIONE ORDINANZA N. 3986/2021	La Cassazione ha stabilito che nei trust non è dovuta l'imposta proporzionale né con riguardo all'atto istitutivo, né con riguardo all'atto di dotazione, ma solo nel momento in cui si ha il trasferimento finale del bene al beneficiario. Tuttavia al momento dell'atto istitutivo è necessario corrispondere imposte ipotecarie e catastali.
Rispetto dei termini di decadenza per notifica delle cartelle di pagamento	C.T.R. DEL LAZIO SENTENZA N. 70/6/2021	La Commissione tributaria regionale del Lazio ha affermato che il rispetto dei termini di decadenza previsti per la notifica delle cartelle di pagamento deve essere assicurato anche nei confronti delle società beneficiarie di una scissione parziale, coobbligate insieme alla scissa per i debiti di quest'ultima anteriori alla scissione.
Immatricolazione con frode IVA	TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE ABRUZZO SENTENZA N. 63/2021	Il Tribunale amministrativo dell'Abruzzo ha chiarito che è possibile immatricolare un veicolo usato, importato da un altro Stato UE con una frode IVA, sempre che l'acquirente riesca a dimostrare di essere estraneo all'illecito. È possibile sanzionare il comportamento con il ritiro di targhe e documenti.
Doppia sanzione per dichiarazione infedele	CASSAZIONE SENTENZA N. 4439 DEL 14.01.2021	La Cassazione ha ribadito alcuni principi fondamentali in tema di doppio binario e "ne bis in idem" in ambito tributario. In particolare è legittima la doppia sanzione tributaria e penale, nei confronti di chi presenta una dichiarazione infedele, sempre che sussista una connessione sostanziale e temporale tra i 2 procedimenti e la proporzionalità complessiva della sanzione rispetto al fatto commesso.
Presentazione delle dichiarazioni Iva e redditi per il curatore del	CASSAZIONE ORDINANZA N. 5623/2021	La Cassazione ha affermato che in caso di fallimento il curatore è obbligato alla presentazione della dichiarazione Iva dell'anno solare precedente, al

fallimento	contempo è necessario presentare anche la dichiarazione dei redditi.
Compensi e spese ai fini Irap	<p>CASSAZIONE SENTENZA N. 3448 DEL 11.02.2021</p> <p>La Cassazione in tema di Irap ha affermato che il valore assoluto dei compensi e delle spese e la reciproca proporzione, non rappresentano elementi decisivi a fondare il presupposto impositivo della “autonoma organizzazione” in quanto gli stessi possono risentire del valore dell’attività prestata – i compensi – ed esprimere esigenze di mera gestione dell’attività, questo in particolare per le spese alberghiere, di rappresentanza, assicurative, per veicoli strumentali; senza che sia rinvenibile un nesso funzionale allo sviluppo di capacità organizzativa ovvero all’implementazione di un reale apparato organizzativo.</p>
Reato di appropriazione indebita per amministratore condominiale	<p>CASSAZIONE SENTENZE N. 57383/2018 N. 6577/2021</p> <p>La Cassazione ha affermato che l’amministratore compie il reato di appropriazione indebita se destina le somme ricevute dai condòmini a una finalità diversa da quella per cui sono state dai medesimi conferite. Il reato incorre soltanto quando l’amministratore rendere proprie tali somme, ma anche se le utilizza per saldare i conti di altri condòmini da lui amministrati.</p>
Reato di dichiarazione fraudolenta	<p>CASSAZIONE SENTENZE N. 8226 DEL 2.03.2021</p> <p>La Cassazione ha affermato che è illegittimo il sequestro preventivo per il reato di dichiarazione fraudolenta con utilizzo di false fatture, nell’ipotesi di cui l’Agenzia abbia sgravato il debito tributario a seguito di sentenza dei giudici tributari favorevole al contribuente.</p>
Indeducibilità dei compensi degli amministratori	<p>CASSAZIONE ORDINANZA N. 5763/2021</p> <p>La Corte di Cassazione ha ritenuto ineducibili i compensi degli amministratori corrisposti in misura superiore a quanto deciso dall’assemblea anche se esposti in bilancio poiché ritenendoli invalidamente deliberati, mancherebbero i requisiti di certezza e oggettiva determinabilità</p>

---

dell'ammontare del costo, previsti  
dall'art. 109 del Tuir.

---

## In breve

### **Bonus pubblicità**

---

*di Francesco Costa*

La Legge di Bilancio 2021 ha previsto per gli anni 2021 e 2022, il credito d'imposta per le campagne pubblicitarie, riconosciuto nella misura unica del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici.

Questo credito è in vigore dal 2018 ed è destinato alle imprese e i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali, in relazione agli investimenti pubblicitari incrementali effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, anche online e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali.

La norma prevede, che l'ammontare complessivo degli investimenti pubblicitari realizzati nell'anno di accesso al beneficio, superi almeno dell'1% l'importo degli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di formazione dell'anno precedente. Verificata questa condizione, il credito d'imposta spetta nella misura del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, ed è concesso nei limiti massimi degli stanziamenti annualmente previsti e dei regolamenti dell'Unione Europea in materia di aiuti "de minimis".

Con l'arrivo della Legge di Bilancio 2021, per gli investimenti sulla stampa effettuati nel 2021 e 2022, decade quale requisito per l'accesso all'agevolazione, cioè l'onere di verificare il presupposto dell'incremento minimo dell'1% dell'investimento pubblicitario rispetto all'investimento dell'anno precedente.

Quindi per l'anno in corso e per il 2022, il credito spetta nella misura del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici anche in formato digitale entro il limite di spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni.

Per quanto riguarda gli investimenti sulle emittenti televisive e radiofoniche locali effettuati negli anni 2021 e 2022, continua ad essere applicata la normale disciplina prevista dal comma 1-bis dell'articolo 57-bis D.L. 50/2017: il credito d'imposta è riconosciuto nella misura unica del 75% del valore incrementale purché pari o superiore almeno dell'1% degli analoghi investimenti effettuati sullo stesso mezzo di informazione nell'anno precedente.

Per accedere al credito, occorre presentare un'istanza all'Agenzia delle Entrate dal 1° al 31 marzo 2021. La comunicazione per l'accesso al credito d'imposta, è una sorta di prenotazione nella quale vanno indicati i dati degli investimenti che si prevede di effettuare nell'anno agevolato. Questi dovranno essere confermati a consuntivo, dal beneficiario tramite l'invio di una dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati nel 2021, da presentare dal 1° al 31 gennaio 2022.

Per distinguere la tipologia di istanza, cioè la comunicazione a preventivo o dichiarazione sostitutiva a consuntivo, bisogna barrare la casella che corrisponde al tipo di comunicazione che viene presentata (come da immagine che segue).



Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria

**COMUNICAZIONE PER LA FRUIZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA  
PER GLI INVESTIMENTI PUBBLICITARI INCREMENTALI**  
(Art. 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;  
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 maggio 2018, n. 90)

TIPO DI COMUNICAZIONE		
Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta	<input checked="" type="checkbox"/>	Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati

I soggetti interessati, devono compilare e trasmettere la comunicazione descritta al dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate con le seguenti modalità:

- Direttamente (per i soggetti abilitati ai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate);
- Tramite una società del gruppo (nel caso il richiedente fa parte di un gruppo societario);
- Tramite gli intermediari abilitati (indicati nell'articolo 3 comma 3 DPR 322/1998: professionisti, associazioni di categoria, Caf, altri soggetti).

Ricordiamo che in caso di presentazione di più comunicazioni per l'accesso al credito d'imposta relative al medesimo anno è ritenuta valida l'ultima trasmessa entro il termine del 31 marzo.

## La territorialità dei servizi all'interno della UE

---

di Alberto De Stefani

A prescindere dalla residenza del prestatore o del committente, alcune prestazioni di servizi si considerano eseguite all'interno dei singoli Stati dell'UE.

A partire dal prossimo 01.07.2021 tuttavia, sarà possibile assolvere l'imposta su questi servizi esclusivamente attraverso lo sportello unico nello Stato del prestatore (ex MOSS).

Facendo un passo indietro, le regole di applicazione dell'IVA in merito alla territorialità delle prestazioni di servizi internazionali sono state regolamentate nel 2010 quando venne individuata una regola generale per poter individuare lo Stato nel quale assolvere l'imposta.

In base a queste regole, stabilite negli articoli 7-ter del DPR 633/1972 (recependo gli articoli 44 e 45 della Direttiva Comunitaria 2006/112/CE), l'IVA deve essere assolta nel Paese del committente se questo è un soggetto passivo d'imposta; diversamente, se il committente quindi è un privato, occorre individuare il luogo dove risiede il prestatore del servizio. Questa è in sostanza la regola generale da applicare in assenza di una specifica deroga.

Le deroghe sono invece previste nei successivi articoli.

- Gli articoli 7-quater e 7-quinquies prevedono, con riguardo i servizi di accesso agli eventi, una localizzazione oggettiva per qualsiasi committente;
- L'articolo 7-sexies invece, stabilisce una localizzazione oggettiva per tutti i committenti privati, che siano nazionali o extra comunitari;
- Infine, l'articolo 7-septies, esclude dall'applicazione dell'imposta alcuni servizi resi a soggetti privati extra UE.

In questo breve articolo approfondiamo i servizi regolamentati dall'articolo 7-quater, cercando di individuarne la territorialità:

- a) in merito ai servizi relativi ad immobili, compresa la locazione e la prestazione di alloggio, occorre fare riferimento al luogo di ubicazione dell'immobile;
- b) per le prestazioni di trasporto di persone, rileva la distanza percorsa su suolo nazionale;

- c) per i servizi di ristorazione e catering somministrati a terra, rileva il luogo del servizio;
- d) diversamente, se il servizio di ristorazione e catering vengono offerti a bordo di un mezzo di trasporto, si deve verificare il luogo di partenza nel territorio nazionale;
- e) infine, per la locazione, anche finanziaria, il noleggio di mezzi di trasporto a breve termine, rileva il momento di messa a disposizione nel territorio dello Stato con utilizzo nella UE o diversamente la messa a disposizione fuori UE con utilizzo nello Stato.

Vediamo nello specifico qualche particolare caso. Per individuare in maniera esaustiva i servizi previsti alla lettera a) sopra elencata, gli articoli 13-ter, 31-bis e 31-ter hanno dovuto integrare il Regolamento UE 282/2011. Nello specifico, l'articolo 13-ter ha rivisto la definizione di immobile mentre i successivi articoli 31-bis e ter hanno individuato le prestazioni di servizi a loro collegati.

Con le successive note applicative emanate dalla Commissione europea, si è giunti alla conclusione che non sono soggetti all'imposta i lavori eseguiti su un fabbricato ubicato all'estero ma nemmeno gli eventuali compensi riconosciuti agli intermediari o alle figure notarili che hanno consentito il trasferimento dell'immobile.

La successiva lettera b) dell'articolo 7-quater regola l'applicazione IVA delle prestazioni di trasporto di persone. In base all'articolo 9, comma 1 n. 1) del DPR 633/72, l'Italia non si vede riconoscere il tributo delle agenzie estere che organizzano gite nel nostro Paese in quanto questo articolo non considera soggetto ad imposta il corrispettivo del trasporto internazionale proveniente da un unico contratto.

Diversamente però, se l'Italia effettua delle gite fuori porta a livello internazionale, deve riconoscere il tributo nello Stato in cui si trova.

In base a queste considerazioni, bisogna chiedersi in che modo un'impresa edile esegue un lavoro su una casa che si trova all'estero e, allo stesso modo, come un'impresa di viaggi organizza un viaggio internazionale.

La risposta è abbastanza semplice, nel senso che se il committente è un soggetto d'imposta nel luogo in cui si esegue la prestazione, l'Iva viene assolta tramite il meccanismo del reverse charge, ad eccezione dei casi in cui il committente sia un privato o un'altra impresa italiana. In poche parole, ad esempio, è soggetta a reverse charge la prestazione commissionata da un'impresa tedesca e eseguita in Germania.

Con le regole attuali e fino al 30.06.2021, è necessario procedere con l'identificazione nello Stato estero e ciò comporta la richiesta di una partita Iva con i conseguenti obblighi di fatturazione, tenuta dei registri contabili e predisposizione della dichiarazione.

Queste regole verranno meno a partire dal prossimo 01.07.2021 in quanto il mini One Stop Shop (mOSS) perderà l'attributo di mini per diventare lo sportello unico nazionale. In questo modo, l'imposta sarà versata con cadenza trimestrale in ogni singolo Stato membro in modo distinto.

Un'altra conseguenza che porta l'istituzione dello sportello unico è la necessità di chiudere le varie partite Iva aperte nel corso degli anni in Europa. A dir la verità non è obbligatorio procedere con la loro chiusura ma, optando per questa scelta, non è possibile accedere allo sportello unico.

# L'Approfondimento – 1

## Due crediti d'imposta per il rafforzamento patrimoniale delle Pmi – seconda parte

di Alessandro Marcolla

### PREMESSA

Riprendiamo l'analisi sulle novità introdotte dall'art. 26 del DL n. 34/2020 relative all'introduzione di due crediti d'imposta, riservati rispettivamente ai soci che sottoscrivono aumenti di capitale e alle società destinatarie di tali investimenti. Crediti d'imposta che di fatto sono finalizzati a:

- sostenere il rafforzamento patrimoniale delle piccole/medie imprese;
- favorire il riassorbimento delle perdite realizzate dalle piccole/medie imprese, causato dall'emergenza Covid-19.

Dopo esserci occupati la scorsa settimana di individuare l'ambito di applicazione della novella normativa, dei benefici collegati al soggetto conferente e alla società conferitaria e della cumulabilità di detti benefici con le altre misure previste dalla Comunicazione della Commissione Europea recante un "**Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19**" ci occuperemo di seguito:

- delle modalità di utilizzo del credito d'imposta;
- della decadenza dai benefici;
- degli adempimenti procedurali richiesti per il riconoscimento del credito d'imposta.

### L'UTILIZZO DEL CREDITO

I crediti d'imposta riconosciuti rispettivamente al socio conferente che ha effettuato l'aumento di capitale sociale e alla società che ha ricevuto detto investimento:

- non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi;
- non concorrono alla formazione del valore della produzione ai fini dell'Irap;

- non rilevano ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi di cui agli artt. 61<sup>1</sup> e 109, comma 5<sup>2</sup> del TUIR.

## IL CREDITO D'IMPOSTA PER IL SOCIO CONFERENTE

Dopo essere stato riconosciuto, il credito d'imposta può essere utilizzato dal socio nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui è stato effettuato l'investimento e nei successivi, fino a che non se ne conclude l'utilizzo.

Nello specifico il socio potrà beneficiare del credito d'imposta a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui è stato effettuato l'aumento di capitale. Sul punto precisiamo che è possibile anche la compensazione orizzontale, di cui all'art. 17 del Dlgs n. 241/1997<sup>3</sup>, senza l'applicazione del limite di:

<sup>1</sup> L'art. 61 del TUIR afferma che: "1. Gli interessi passivi inerenti all'esercizio d'impresa sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.

2. La parte di interessi passivi non deducibile ai sensi del comma 1 del presente articolo non dà diritto alla detrazione dall'imposta prevista alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 15".

<sup>2</sup> L'art. 109, comma 5 del TUIR stabilisce che: "Le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi. Se si riferiscono indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili in quanto esenti nella determinazione del reddito sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. Le plusvalenze di cui all'art. 87, non rilevano ai fini dell'applicazione del periodo precedente. Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande, diverse da quelle di cui al comma 3 dell'art. 95, sono deducibili nella misura del 75 per cento"

<sup>3</sup> L'art. 17 del Dlgs n. 241/1997 afferma che: "1. I contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva.

La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge.

2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano i crediti e i debiti relativi:

- a) alle imposte sui redditi, alle relative addizionali e alle ritenute alla fonte rimosse mediante versamento diretto ai sensi dell'art. 3 del DPR n. 602/1973; per le ritenute di cui al secondo comma del citato art. 3 resta ferma la facoltà di eseguire il versamento presso la competente Sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in tal caso non è ammessa la compensazione;

- € 700.000 annui, ex art. 34 della Legge n. 388/2000<sup>4</sup>, aumentato a € 1.000.000 per il 2020 a opera dell'art. 147 del DL n. 34/2020;

- 
- b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi degli art. 27 e 33 del DPR n. 633/1972, e quella dovuta dai soggetti di cui all'art. 74;
  - c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto;
  - d) all'imposta prevista dall'art. 3, comma 143, lett. a), della Legge n. 662/1996;
  - e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative;
  - f) ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 49, comma 2, lett. a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con DPR n. 917/1986;
  - g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del testo unico approvato con DPR n. 1124/1965;
  - h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale ai sensi dell'art. 20;
  - h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, istituita con DL n. 394/1992, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 461/1992, e del contributo al servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della Legge n. 41/1986, come da ultimo modificato dall'art. 4 del DL n. 41/1995, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 85/1995;
  - h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e con i Ministri competenti per settore;
  - h-quater) al credito d'imposta spettante agli esercenti sale cinematografiche;
  - h-quinquies) alle somme che i soggetti tenuti alla riscossione dell'incremento all'addizionale comunale debbono riversare all'INPS, ai sensi dell'articolo 6-quater del DL n. 7/2005, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 43/2005, e successive modificazioni.
  - h-sexies) alle tasse sulle concessioni governative;
  - h-septies) alle tasse scolastiche.

**2-ter.** Qualora il credito di imposta utilizzato in compensazione risulti superiore all'importo previsto dalle disposizioni che fissano il limite massimo dei crediti compensabili ai sensi del presente articolo, il modello F24 è scartato. La progressiva attuazione della disposizione di cui al periodo precedente è fissata con provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono altresì indicate le modalità con le quali lo scarto è comunicato al soggetto interessato .

**2-quater.** In deroga alle previsioni di cui all'art. 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i contribuenti a cui sia stato notificato il provvedimento di cessazione della partita IVA, ai sensi dell'art. 35, comma 15-bis, del DPR n. 633/1972, è esclusa la facoltà di avvalersi, a partire dalla data di notifica del provvedimento, della compensazione dei crediti, ai sensi del comma 1 del presente articolo; detta esclusione opera a prescindere dalla tipologia e dall'importo dei crediti, anche qualora questi ultimi non siano maturati con riferimento all'attività esercitata con la partita IVA oggetto del provvedimento, e rimane in vigore fino a quando la partita IVA risulti cessata.

**2-quinquies.** In deroga alle previsioni di cui all'art. 8, comma 1, della Legge n. 212/2000, per i contribuenti a cui sia stato notificato il provvedimento di esclusione della partita IVA dalla banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie, ai sensi dell'art. 35, comma 15-bis, del DPR n. 633/1972, , è esclusa la facoltà di avvalersi, a partire dalla data di notifica del provvedimento, della compensazione dei crediti IVA, ai sensi del comma 1 del presente articolo; detta esclusione rimane in vigore fino a quando non siano rimosse le irregolarità che hanno generato l'emissione del provvedimento di esclusione.

**2-sexies.** Nel caso di utilizzo in compensazione di crediti in violazione di quanto previsto dai commi 2-quater e 2-quinquies, il modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate al soggetto che ha trasmesso il modello F24, mediante apposita ricevuta”.

<sup>4</sup> L'art. 34 della Legge n. 388/2000 stabilisce che: “1. A decorrere dal 1 gennaio 2001 il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell'art. 17 del Dlgs n. 241/1997, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, è fissato in 700.000 euro per ciascun anno solare. Tenendo conto delle esigenze di bilancio, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, il limite di cui al periodo precedente può essere elevato, a decorrere dal 1 gennaio 2010, fino a 700.000 euro.

2. Le domande di rimborso presentate al 31 dicembre 2000 non possono essere revocate.

3. All'art. 3, secondo comma, del DPR n. 602/1973, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

- € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del modello Unico, di cui all'art. 1, comma 53 della Legge n. 244/2007<sup>5</sup>.

Ricordiamo, infine, che il modello F24 deve essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate. In particolare, l'ammontare del credito non può eccedere l'importo del credito riconosciuto dall'Ufficio, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.

#### **L'UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA PER LA SOCIETÀ CONFERITARIA**

Per quanto attiene al credito d'imposta, riconosciuto alla società conferitaria si evidenzia che detto credito può essere utilizzato, a norma dell'art. 17 del Dlgs n. 2417/1997, solo in compensazione e a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui è stato effettuato l'aumento di capitale.

Analogamente a quanto previsto per il socio conferente, l'utilizzo del credito della società conferitaria:

- non è sottoposto alle limitazioni di cui agli artt. art. 34 della Legge n. 388/2000 e 1, comma 53 della Legge n. 244/2007;

---

**"h-bis) le ritenute operate dagli enti pubblici di cui alle tabelle A e B allegate alla Legge n. 720/1984".**

**4. Se le ritenute o le imposte sostitutive sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria, non sono state operate ovvero non sono stati effettuati dai sostituti d'imposta o dagli intermediari i relativi versamenti nei termini ivi previsti, si fa luogo in ogni caso esclusivamente all'applicazione della sanzione nella misura ridotta indicata nell'art. 13, comma 1, lett. a), del Dlgs n. 472/1997, qualora gli stessi sostituti o intermediari, anteriormente alla presentazione della dichiarazione nella quale sono esposti i versamenti delle predette ritenute e imposte, abbiano eseguito il versamento dell'importo dovuto, maggiorato degli interessi legali. La presente disposizione si applica se la violazione non è stata già constatata e comunque non sono iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento delle quali il sostituto d'imposta o l'intermediario hanno avuto formale conoscenza e sempre che il pagamento della sanzione sia contestuale al versamento dell'imposta.**

**5. All'art. 37, primo comma, del DPR n. 602/1973, le parole: "entro il termine previsto dall'art. 2946 del Codice civile" sono sostituite dalle seguenti: "entro il termine di decadenza di quarantotto mesi".**

**6. All'art. 38, secondo comma, del DPR n. 602/1973, le parole: "di diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "di quarantotto mesi".**

<sup>5</sup> L'art. 1, comma 53 della Legge n. 244/2007 prevede che: "A partire dal 1° gennaio 2008, anche in deroga alle disposizioni previste dalle singole leggi istitutive, i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi possono essere utilizzati nel limite annuale di 250.000 euro.

L'ammontare eccedente è riportato in avanti anche oltre il limite temporale eventualmente previsto dalle singole leggi istitutive ed è comunque compensabile per l'intero importo residuo a partire dal terzo anno successivo a quello in cui si genera l'eccedenza. Il tetto previsto dal presente comma non si applica al credito d'imposta di cui all'art. 1, comma 280, della Legge n. 296/2006; il tetto previsto dal presente comma non si applica al credito d'imposta di cui all'art. 1, comma 271, della Legge n. 296/2006, a partire dalla data del 1° gennaio 2010".

- è vincolato alla presentazione del modello F24 per mezzo dei servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.

#### LA DECADENZA DAI BENEFICI PER IL SOCIO CONFERENTE E PER LA SOCIETÀ CONFERITARIA

Specifiche clausole di salvaguardia, che dispongono la decadenza dall'agevolazione, con l'obbligo di restituire il credito utilizzato, cosiddetto "**recapture**", sono state predisposte dall'art. 8 del DM 10.8.2020 per impedire che il credito d'imposta possa essere utilizzato indebitamente.

Nella specie:

- il socio conferente perde l'agevolazione quando:
  - ✓ la società conferitaria procede alla distribuzione di qualsiasi tipo di riserve entro il 31.12.2023;
  - ✓ venga accertata l'insussistenza di uno dei requisiti previsti.
- la società conferitaria decade dal beneficio con conseguente obbligo di restituire quanto fruito, unitamente alle sanzioni e agli interessi legali se:
  - ✓ la società procede alla distribuzione di qualsiasi tipo di riserve prima del 1.1.2024;
  - ✓ venga accertata l'insussistenza di uno dei requisiti previsti.

Tuttavia, segnaliamo che, stante il silenzio della norma e del decreto attuativo, la distribuzione dei soli utili e non anche delle riserve non dovrebbe far scattare il meccanismo del "**recapture**".

#### LA PROCEDURA PER IL RICONOSCIMENTO DEL CREDITO DEL SOCIO CONFERENTE

I soci che hanno sottoscritto e versato un aumento di capitale nel periodo di tempo compreso tra il 19.5.2020 e il 31.12.2020 e intendono avvalersi del credito d'imposta stabilito dall'art. 26 del DL n. 34/2020 sono obbligati a presentare un'apposita istanza all'Agenzia delle Entrate, rispettando le modalità che saranno definite da un prossimo provvedimento che sarà emanato dallo stesso Ufficio.

In particolare, come previsto dall'art. 3, comma 1 del DM 10.8.2020 l'istanza dovrà contenere:

- a) ***“il codice fiscale della società conferitaria nonché l’indicazione dell’importo del conferimento effettuato e dell’ammontare del credito d’imposta richiesto;***
- b) ***nel caso in cui il soggetto conferente sia una società, l’attestazione di non controllare direttamente o indirettamente la società conferitaria, di non essere sottoposta a comune controllo o collegata con la conferitaria ovvero di non essere da quest’ultima controllata;***
- c) ***l’importo degli aiuti non rimborsati di cui è obbligatorio il recupero;***
- d) ***gli altri elementi eventualmente individuati dallo stesso provvedimento dell’Agenzia delle entrate”.***

Al successivo comma 2 del citato art. 3 viene, inoltre, stabilito che ***“A pena di decadenza dall’agevolazione, inoltre, il conferente deve acquisire prima della presentazione dell’istanza da inviare all’Agenzia delle entrate:***

- a) ***una copia della delibera di aumento del capitale sociale;***
- b) ***la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà rilasciata ai sensi dell’art. 47, D.P.R. 445/2000, con la quale il legale rappresentante attesta che la società conferitaria non ha beneficiato ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea recante «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19» di misure di aiuto per un ammontare superiore ad euro 800.000, ovvero ad euro 120.000 per le imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura o ad euro 100.000 per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli. Qualora il credito d’imposta spettante in relazione al conferimento effettuato dal richiedente determini il superamento dei limiti di cui al precedente periodo, la società conferitaria deve indicare anche l’importo massimo del credito d’imposta che l’investitore può richiedere”.***

La copia della delibera di aumento del capitale sociale, unitamente alla dichiarazione sostitutiva dovranno essere:

- conservate dal richiedente fino a che non saranno ultimati i controlli dell’Ufficio per il corrispondente periodo d’imposta;
- esibiti a richiesta dei funzionari che effettuano le attività di controllo.

Decorsi 30 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, l'Agenzia delle Entrate dovrà comunicare al richiedente il riconoscimento o meno del credito e in caso di esito positivo dovrà anche precisare l'importo del credito d'imposta effettivamente spettante.

A tal proposito si evidenzia che il credito d'imposta è riconosciuto:

- previa verifica della correttezza formale dei dati indicati nell'istanza;
- secondo l'ordine di presentazione delle istanze, cosiddetto "**click day**";
- fino all'esaurimento delle risorse disponibili.

Ricordiamo, infine, che a seguito del riconoscimento del credito da parte dell'Agenzia delle Entrate, il socio conferente deve consegnare alla società conferitaria una dichiarazione attestante "**la misura dell'incentivo ricevuto al fine di consentire a quest'ultima la verifica del rispetto dei limiti di cui alla sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea recante «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19»**".

### **La procedura per il riconoscimento del credito spettante alla società conferitaria**

Analogamente a quanto previsto per il socio conferente, la società conferitaria che intende avvalersi dell'agevolazione, ex art. 26 del DL n. 34/2020, deve presentare all'Agenzia delle Entrate un'apposita istanza, seguendo le specifiche che saranno definite dallo stesso Ufficio con un prossimo provvedimento.

Più precisamente, come stabilito dall'art. 6 comma 1 del DM 10.8.2020 l'istanza dovrà contenere:

- a) "l'indicazione dell'ammontare delle perdite ammissibili all'agevolazione e dell'importo del credito d'imposta richiesto;**
- b) l'indicazione dell'ammontare complessivo del credito d'imposta riconosciuto in favore degli investitori di cui all'art. 2, con i relativi codici fiscali;**
- c) la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000, con la quale il legale rappresentante attesta che la società, anche tenuto conto del credito d'imposta in favore degli investitori di cui all'art. 2, non ha beneficiato ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea recante «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-**

**19» di misure di aiuto per un ammontare superiore ad euro 800.000, ovvero ad euro 120.000 per le imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura o ad euro 100.000 per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli;**

**d) la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000, con la quale il legale rappresentante attesta l'importo degli aiuti non rimborsati, di cui è obbligatorio il recupero in esecuzione di una decisione della Commissione europea, da portare in diminuzione del credito d'imposta richiesto ai sensi dell'art. 53 del DL n. 34/2020;**

**e) gli altri elementi eventualmente individuati con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al primo periodo del presente comma”.**

Al successivo comma 2 viene, inoltre, previsto che **“A pena di decadenza dall'agevolazione, il richiedente deve acquisire prima della presentazione dell'istanza di cui al comma 1 la dichiarazione nella quale i soggetti e gli organismi di investimento collettivo del risparmio che abbiano effettuato conferimenti agevolati ai sensi dell'art. 2 del presente decreto attestano la misura dell'incentivo riconosciuto”.**

La copia della delibera di aumento del capitale sociale, unitamente alla dichiarazione sostitutiva degli investitori, attestante la misura del beneficio spettante dovranno essere:

- conservate dalla società conferitaria fino a che non saranno ultimati i controlli dell'Ufficio per il corrispondente anno d'imposta;
- esibite a richiesta dei funzionari che effettuano le attività di controllo.

Decorsi 30 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, l'Agenzia delle Entrate dovrà comunicare alla società conferitaria il riconoscimento o meno del credito e in caso di esito positivo dovrà anche precisare l'importo del credito d'imposta effettivamente spettante.

Specularmente a quanto avviene per il socio conferente, il credito d'imposta spettante alla società conferitaria è riconosciuto:

- previa verifica della correttezza formale dei dati indicati nell'istanza;
- secondo l'ordine di presentazione delle istanze, cosiddetto **“click day”**;
- fino all'esaurimento delle risorse disponibili.

## LA PROROGA DEL RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE PER GLI AUMENTI DI CAPITALE EFFETTUATI NEL PERIODO D'IMPOSTA 2021

L'art. 1, commi da 263 a 264 della Legge Finanziaria 2021 ha prorogato, con alcune modifiche, l'agevolazione ex art. 26 del DL n. 34/2020.

A seguito della proroga risulta confermato che:

- possono beneficiare del credito d'imposta gli aumenti di capitale effettuati nel periodo 1.1 - 30.6.2021. Diversamente, dalla precedente versione, però, la soglia massima è incrementata dal 30% al 50% dell'aumento di capitale.

Oltre all'estensione temporale è stato, inoltre, previsto che per gli aumenti effettuati nel primo semestre 2021 si decade dall'agevolazione con il conseguente obbligo di restituzione della stessa, maggiorata degli interessi legali, qualora si distribuiscano riserve prima dell'1.1.2025 (1.1.2024 per gli aumenti effettuati entro il 31.12.2020).

Sempre in merito alla proroga si deve osservare che la disposizione non va a "**toccare**" il credito d'imposta disciplinato dai commi da 4 a 7 del citato art. 26, pari al 20% del conferimento in denaro effettuato per l'aumento di capitale dei predetti soggetti, che pertanto spetta esclusivamente qualora l'aumento sia deliberato ed eseguito entro il 31.12.2020;

- per poter usufruire del credito d'imposta, oltre alla necessità in capo al soggetto beneficiario di non rientrare al 31.12.2019 nella categoria di impresa in difficoltà ai sensi dei Regolamenti UE, è richiesto che lo stesso non sia sottoposto/ammesso a procedura concorsuale, ovvero non sia stata presentata/depositata l'istanza volta a far dichiarare lo stato di insolvenza, l'avvio di una procedura fallimentare/altra procedura concorsuale. Si ricorda, inoltre, che il credito spetta anche alle imprese:
  - ✓ non in difficoltà al 31.12.2019, ammesse successivamente a tale data al concordato preventivo con continuità aziendale e sempreché il Decreto di omologa sia stato adottato alla data di presentazione della domanda/approvazione del bilancio;
  - ✓ che si trovano in una situazione di regolarità contributiva e fiscale all'interno di piani di rientro e rateizzazione.

Da ultimo, segnaliamo che:

- per poter beneficiare del credito d'imposta occorre rispettare tutti gli altri vincoli imposti dalla precedente normativa;
- il credito d'imposta è usufruibile in compensazione con modello F24 da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate. In particolare, l'ammontare del credito non può eccedere l'importo del credito riconosciuto dall'Ufficio, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.

### Considerazioni finali

È fuor di dubbio che l'agevolazione introdotta dall'art. 26 del DL n. 34/2020 sia da accogliere favorevolmente, dato che consente di rafforzare la solidità delle piccole/medie imprese colpite dalla crisi economica generata dalla pandemia Covid-19.

Tuttavia, occorre soffermarsi su alcune questioni che rischiano di ridurre l'appeal di questa agevolazione.

Prendiamo ad esempio il meccanismo di "**recapture**" volto ad evitare utilizzi indebiti dell'agevolazione. Il meccanismo pare piuttosto "**pesante**" dato che impone la restituzione del credito d'imposta, unitamente alle sanzioni ed interessi.

Occorre tener conto, poi, del tetto massimo dei benefici previsti dal § 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea, pari a € 800.000, che non sembra così semplice da rispettare.

Non può essere dimenticata, infine, la macchinosità del procedimento per poter usufruire dell'agevolazione, che rischia di porre un freno a tutti i potenziali beneficiari.

## L'Approfondimento – 2

### La rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni 2020

---

di Gianfranco Costa

#### PREMESSA

Anche quest'anno la Legge di Bilancio ha riproposto la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni posseduti alla data del 01.01.2021 da persone fisiche, società semplici, associazioni professionali ed Enti non commerciali.

Già il DL 34/2020 (decreto Rilancio), con l'articolo 137, aveva riaperto la possibilità di rivalutare i terreni e le quote di partecipazione detenuti al 1/7/2020 redigendo ed asseverando la perizia entro il 30 settembre. Entro la stessa data si doveva procedere con il pagamento totale o della prima rata dell'imposta sostitutiva che era stata individuata nell'11% del valore attribuito.

Siamo di fronte all'ennesima riapertura, operata dall'articolo 1, commi 1122 e 1123 della legge 178/2020, dei termini a mezzo della quale i terreni agricoli o edificabili e le quote di partecipazione in società non quotate nei mercati regolamentati posseduti al 1° gennaio 2021 potranno essere oggetto di rivalutazione. Come si vedrà il termine per l'asseverazione della perizia e per il pagamento totale o della prima rata è fissato al 30 giugno.

Anche quest'anno non sono intervenute modifiche sostanziali della norma in oggetto, se non nella diversificazione delle aliquote dell'imposta sostitutiva. A riguardo, si evidenzia che la redazione della perizia di stima e il versamento dell'imposta sostitutiva devono essere effettuati entro il 30.06.2021. L'aliquota dell'imposta sostitutiva è dell'11% sia per le partecipazioni che per i terreni.

Si ricorda che la rivalutazione in oggetto è stata introdotta per la prima volta con la Finanziaria 2002 (Legge n. 448/2001) la quale, agli articoli 5 e 7, andava a disciplinarne le modalità e gli adempimenti.

Successivamente sono intervenute riaperture e modifiche tra cui:

- il D.L. n. 282/2002, convertito in Legge n. 27/2003, con il quale veniva spostata la data di possesso dei beni al 01.01.2003;
- la Finanziaria 2005, (Legge n. 311/2004) che con l'articolo 1, commi 376 e

- 428, ha ripreso le disposizioni della Finanziaria 2002 modificandone i termini;
- la Finanziaria 2008, (Legge n. 244/2007) che con l'articolo 1, comma 91, ha variato le scadenze fissate dal D.L. n. 282/2002;
  - la Finanziaria 2010, (Legge n. 191/2009) che con l'articolo 2, comma 229, ha modificato i termini di riferimento e di versamento;
  - la Legge di Stabilità per il 2013, (Legge n. 228/2012) che con l'articolo 1, comma 473, modificava i termini di riferimento e di versamento;
  - la Legge di Stabilità per il 2014, (Legge n. 147/2013) che con l'articolo 1, comma 156, modificava i termini di possesso e di versamento;
  - la Legge di Stabilità per il 2015, (Legge n. 190/2014) di cui all'articolo 1, commi 626 e 627, ha modificato i riferimenti al possesso, i termini di versamento e le aliquote dell'imposta sostitutiva, (8% per le partecipazioni qualificate, 4% per le partecipazioni non qualificate);
  - la Legge di Stabilità per il 2016, (Legge n. 208/2015) di cui all'articolo 1, commi 887 e 888, ha modificato i termini per il possesso nonché il termine entro cui effettuare i versamenti e redigere la perizia di valutazione, oltre all'unificazione dell'aliquota dell'imposta sostitutiva nella misura dell'8%;
  - la Legge n. 223/2016, (Legge di Bilancio 2017) la quale ha confermato le modalità e le aliquote per il versamento dell'imposta;
  - la Legge di Bilancio per il 2018, (Legge n. 205/2017) la quale ha concesso esclusivamente una riapertura dei termini con riferimento ai beni posseduti al 01.01.2018, quantificando all'8% l'importo dell'imposta sostitutiva;
  - la Legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) che, pur riaprendo i termini di rivalutazione dei terreni e delle quote di partecipazione posseduti al 01.01.2019, ha modificato le aliquote andando a differenziare le partecipazioni qualificate dalle non qualificate e i terreni;
  - la Legge n. 160/2019 (Legge di bilancio 2020) che all'articolo 1, commi 693 e 694 ha concesso la possibilità di rivalutare i terreni e le quote di partecipazione possedute al 1/1/2020, unificando l'aliquota all'11% (sia per i terreni che per le partecipazioni);
  - il DL n. 34/2020 che all'articolo 137 ha previsto di poter rivalutare i beni

posseduti al 1/7/2020, con asseverazione e pagamento dell'11% di imposta sostitutiva al 30/9/2020;

- da ultimo la L. 178/2020, la Finanziaria 2021, con i commi 1122 e 1123 dell'articolo 1 individua nel 1/1/2021 la data di possesso dei terreni e delle quote di partecipazione e fissa al 30/6/2021 il termine per l'asseverazione ed il pagamento della sostitutiva.

Vediamo ora gli aspetti rilevanti ed i criteri da adottare.

#### **REQUISITO SOGGETTIVO E OGGETTIVO**

L'articolo 1, comma 1122 e 1123 della L. 178/2020, la Legge di Bilancio 2021, ha riproposto, quest'anno e per la diciassettesima volta, la possibilità di rideterminare il costo di acquisto di:

- terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
- partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà e usufrutto.

La rideterminazione del costo di acquisto può essere calcolata, alla data del 01.01.2021, da persone fisiche (non in regime di impresa, arte o professione), società semplici, associazioni professionali ed Enti non commerciali. Si ricorda che, nella categoria dei terreni suscettibili di rivalutazione, possono rientrare esclusivamente:

- i terreni lottizzati o terreni sui quali sono state costruite opere per renderli edificabili;
- i terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria;
- i terreni agricoli.

Tra le partecipazioni, invece, possono essere rivalutate sia le qualificate sia le non qualificate, possedute a titolo di proprietà o usufrutto. Non possono essere incluse le negoziate in mercati regolamentati.

In presenza dei predetti requisiti, la rideterminazione del costo di acquisto si perfeziona con:

- la redazione e l'asseverazione della perizia di stima (giurata);

- il versamento dell'imposta sostitutiva dovuta, pari all'11%.

#### LA PERIZIA DI STIMA

La perizia di stima rappresenta il primo dei due elementi necessari per la rideterminazione del costo d'acquisto del terreno e/o della partecipazione.

La perizia (giurata) di stima sulle partecipazioni può essere effettuata da uno dei seguenti soggetti:

- dottore commercialista o esperto contabile;
- revisore legale dei conti;
- perito iscritto in uno dei ruoli della C.C.I.A.A., ex R.D. n. 2011/34.

Viceversa, la perizia (giurata) di stima sui terreni può essere effettuata da:

- ingegneri, architetti, geometri, dottori agronomi, agrotecnici, periti agrari e periti industriali edili;
- periti iscritti ai ruoli della C.C.I.A.A., ex R.D. n. 2011/34.

Ai fini dell'asseverazione, la perizia deve essere presentata presso un Tribunale, un Giudice di pace o un Notaio. Tutti i dati in essa contenuti devono essere conservati dal contribuente ed esibiti o trasmessi all'Ufficio competente in caso di richiesta.

La perizia di stima, utilizzata per la rideterminazione del valore delle partecipazioni, va riferita all'intero patrimonio sociale ovvero il valore della partecipazione al 01.01.2021 va individuato con riferimento alla frazione di patrimonio netto della società o associazione.

Il costo sostenuto per la sua redazione, se predisposta per conto della società, è deducibile in quote costanti nell'esercizio e nei 4 successivi; diversamente, se predisposta per conto dei soci, va ad incrementare il costo rivalutato.

In caso di mancato giuramento della perizia di stima entro il termine perentorio del 30.06.2021, viene meno il requisito essenziale necessario all'espletamento della procedura di rideterminazione del costo. Come chiarito nella Risposta n. 153 del 28.12.2018, *“ai fini della corretta validità della procedura di rideterminazione, tale puntuale obbligo di legge non può essere disatteso dal contribuente. La sussistenza della perizia giurata di stima costituisce un requisito essenziale la cui mancanza non consente il perfezionamento della procedura”*.

## IL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA

Per vedersi riconosciuto il nuovo valore di acquisto è necessario calcolare e versare un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi. L'importo dovuto è determinato applicando, al valore del terreno o della partecipazione così come risulta dalla perizia di stima, l'aliquota unica del 11%.

Come si evince dalla Tabella 1, la percentuale dell'11% è stata adeguata a tutte le tipologie di partecipazioni e terreni proprio con l'ultima Legge di Bilancio; tuttavia, per le asseverazioni effettuate al 01.01.2019, rimangono in vigore le vecchie percentuali.

Tabella n. 1. Le aliquote dell'imposta sostitutiva

TIPOLOGIA DI BENE	IMPOSTA SOSTITUTIVA AL 01.01.2019	IMPOSTA SOSTITUTIVA AL 01.01.2020	IMPOSTA SOSTITUTIVA AL 01.01.2021
Partecipazione qualificata	11%	11%	11%
Partecipazione non qualificata	10%		
Terreni	10%		

Il versamento dell'imposta sostitutiva può essere effettuato mediante il modello F24 in:

- un'unica soluzione entro il 30.06.2021;
- oppure in 3 rate annuali di pari importo, a decorrere dal 30.06.2021, applicando, alle rate successive alla prima, gli interessi nella misura del 3%.

I codici tributo utilizzati per il versamento di detta imposta sono i seguenti:

- 8055 per la rivalutazione delle partecipazioni;
- 8056 per la rivalutazione dei terreni;

utilizzando, quale anno di riferimento, il 2021.

Tabella n. 2. Le rate di versamento dell'imposta sostitutiva

RATA	SCADENZA	INTERESSI
1° rata	30.06.2021	No
2° rata	30.06.2022	Si, al 3% dal 30.06.2021
3° rata	30.06.2023	Si, al 3% dal 30.06.2021

Si ricorda che, con la Circolare n. 47/E del 24.10.2011, l'Agenzia delle Entrate aveva precisato che:

- per effetto del versamento dell'intera imposta sostitutiva ovvero della prima rata, la rivalutazione è considerata perfezionata e pertanto *“il contribuente può avvalersi immediatamente del nuovo valore di acquisto ai fini della determinazione delle plusvalenze di cui all'articolo 67 del TUIR”*; qualora, infatti, il versamento venga effettuato oltre il termine previsto (quest'anno il 30.06.2021), il valore rideterminato non può essere utilizzato ai fini della determinazione della plusvalenza e il contribuente può chiedere il rimborso di quanto versato;
- in caso di versamento della prima rata e di omesso versamento delle rate successive, l'Ufficio provvede all'iscrizione a ruolo delle stesse. Infatti, nella Circolare n. 35/E del 04.08.2004, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il mancato versamento delle rate successive alla prima non fa venire meno la validità della rivalutazione ma comporta l'iscrizione a ruolo degli importi non versati, il quale è regolarizzabile anche tramite il ravvedimento;
- se il contribuente, in sede di determinazione della plusvalenza, non tiene conto del valore rivalutato, non ha diritto al rimborso di quanto versato ed è obbligato, in caso di scelta per il versamento rateale, a corrispondere le rate successive. La rivalutazione, infatti, rappresenta una facoltà e *“il contribuente non può modificare successivamente la scelta liberamente effettuata”*.

Sul punto, va evidenziato che nella sentenza n. 71/66/11 del 11.04.2011, la C.T.R. Lombardia ha affermato che la rivalutazione, essendo facoltativa, è revocabile con la

conseguenza che il contribuente, ancorché abbia provveduto alla redazione della perizia di stima, al pagamento della prima rata dell'imposta sostitutiva dovuta e all'indicazione dei dati della rivalutazione nella dichiarazione dei redditi, può esprimere la volontà di revocare la propria scelta omettendo il versamento delle rate successive. La revocabilità della rivalutazione è stata riconosciuta anche dalla C.T.P. Ravenna nella sentenza n. 395/02/14 del 07.05.2014. Di contro è stata esclusa la possibilità di rinunciare alla rivalutazione dalla C.T.P. Treviso nella sentenza n. 66/5/12 del 30.07.2012.

La Corte di Cassazione nelle sentenze 30.06.2016, n. 13406 e 03.08.2016, n. 16162, ha sancito che la rivalutazione è irrevocabile. La stessa costituisce, infatti, una scelta unilaterale manifestata dal contribuente con il pagamento (anche della prima rata) dell'imposta sostitutiva. Di conseguenza, non è possibile richiedere il rimborso dell'imposta sostitutiva versata giustificato, ad esempio, dalla mancata successiva cessione del bene ed è legittima la richiesta, da parte dell'Ufficio, del pagamento delle rate non versate dal contribuente.

Si ricorda, infine, che le imposte sostitutive dovute per la rivalutazione dei beni d'impresa e l'affrancamento del saldo attivo non sono rateizzabili mensilmente (ex articolo 20, D.lgs. n. 241/97, come precisato dalla Risoluzione n. 70/E del 23.10.2013 dell'Agenzia delle Entrate).

#### **LA RIVALUTAZIONE DI UN TERRENO O DI UNA PARTECIPAZIONE GIÀ RIVALUTATI**

I terreni o le partecipazioni già precedentemente rivalutate possono essere oggetto di una nuova rivalutazione. In questo caso, è necessario:

- predisporre una nuova perizia di stima asseverata entro il 30.06.2021;
- calcolare l'imposta sostitutiva sul nuovo valore al 01.01.2021.

Stante la nuova rivalutazione, il contribuente può:

- detrarre, dall'imposta sostitutiva da versare per la nuova rivalutazione, l'imposta sostitutiva già precedentemente versata;
- chiedere il rimborso dell'imposta sostitutiva già versata.

Detto ciò, il contribuente che ha già rivalutato un terreno o una partecipazione e che intende usufruire della nuova rivalutazione al 01.01.2021 può:

- scomputare, dall'imposta dovuta per la nuova rivalutazione, quanto

versato per la precedente rivalutazione in un'unica soluzione;

- scomputare quanto versato come prima e seconda rata;
- versare l'imposta dovuta sulla nuova rivalutazione e chiedere a rimborso quanto versato per la precedente rivalutazione ex articolo 38, D.P.R. n. 602/73.

Nel caso in cui il contribuente opti per il rimborso dell'imposta già versata, l'Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 47/E, ha chiarito che il termine di decadenza di 48 mesi (tempo massimo utile per chiedere il rimborso) decorre dal momento in cui si verifica la duplicazione del versamento e, quindi, dalla data di versamento dell'imposta riferita all'ultima rivalutazione effettuata.

#### **RIVALUTAZIONE AL 01.01.2021 INFERIORE RISPETTO A QUELLA PRECEDENTE**

Può verificarsi il caso in cui, a seguito di una rivalutazione effettuata al 01.01.2021, detto valore sia inferiore a quello calcolato con la precedente rivalutazione. Con la medesima Circolare (n. 47/E), l'Agenzia delle Entrate ha disposto che il contribuente può alternativamente:

- scomputare, dall'imposta dovuta per la nuova rivalutazione, quanto versato per la precedente rivalutazione fino a concorrenza della stessa;
- versare l'imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione e chiedere a rimborso la precedente.

Considerato che l'Agenzia, con la Circolare n. 47/E, ha precisato che *“l'importo del rimborso non può essere superiore all'importo dovuto in base all'ultima rideterminazione del valore effettuata”*, scomputando dalla nuova imposta quanto versato in precedenza, l'eccedenza (maggior imposta versata con riferimento alla precedente rivalutazione) non risulta rimborsabile.

#### **CESSIONE DI TERRENO AD UN CORRISPETTIVO INFERIORE AL VALORE DI PERIZIA**

Non di rado, può capitare che un terreno venga ceduto ad un corrispettivo inferiore rispetto al valore risultante dalla perizia di stima giurata redatta in sede di rivalutazione del valore dello stesso. Per porre rimedio a eventuali vuoti normativi e per normalizzare

questo tipo di cessioni, l'Agenzia delle Entrate, ha chiarito che:

- solo il valore rivalutato assume rilevanza sia per il calcolo della plusvalenza imponibile ai fini IRPEF in capo al cedente sia per il calcolo delle imposte indirette dovute per l'acquisto del terreno (Circolare n. 53/E del 27.05.2015);
- nel caso in cui nell'atto di cessione il cedente intenda indicare un valore del terreno inferiore a quello di perizia, *“ai fini delle imposte di trasferimento valgono le regole sulla determinazione della base imponibile dettate dalle singole leggi d'imposta e per il calcolo della plusvalenza deve essere assunto, quale valore iniziale di riferimento, il costo o il valore di acquisto del terreno, secondo gli ordinari criteri indicati dall'articolo 68 del TUIR”* (Circolare n. 15/E del 01.02.2002);
- vi è la possibilità di rideterminare al ribasso il valore del terreno, da assumere quale *“valore minimo di riferimento”*, a condizione esclusiva che sia predisposta una nuova perizia giurata di stima (Risoluzione n. 111/E del 22.10.2010);
- per poter considerare il minor valore del terreno per il calcolo della plusvalenza, è necessario che lo stesso costituisca il *“valore normale minimo di riferimento”* anche ai fini delle imposte di registro e catastali (Circolare n. 1/E del 15.02.2013). Ne consegue che:
  - qualora il contribuente intenda utilizzare il valore rideterminato per il calcolo della plusvalenza, nell'atto di cessione va indicato il medesimo valore anche se il corrispettivo è inferiore. Così facendo anche le imposte indirette sarebbero calcolate sul valore periziato;
  - qualora nell'atto di cessione sia indicato un corrispettivo inferiore al valore periziato, la plusvalenza va determinata considerando il valore (costo) d'acquisto senza tener conto della rivalutazione. In tal caso quindi viene meno l'efficacia della rivalutazione.


## **L'INDICAZIONE DELLA RIVALUTAZIONE NEL MODELLO REDDITI**

I dati relativi alla rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni devono essere indicati

nella dichiarazione dei redditi, rispettivamente nei quadri RM e RT. In particolare, i dati della nuova rivalutazione, al 01.01.2021, dovranno essere indicati nel modello REDDITI 2022.

L'omessa indicazione dei dati della rivalutazione, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 35/E del 04.08.2004, non pregiudica gli effetti della stessa, che rimane pertanto valida. La rivalutazione risulta, infatti, perfezionata con il versamento dell'intero importo o della prima rata dell'imposta sostitutiva.

Tuttavia, al contribuente sarà comunque comminata la sanzione da euro 250 a euro 2.000 (ex articolo 8, comma 1, D.lgs. n. 471/97).



## L'Approfondimento – 3

### **Gli interpelli dell'Agenzia delle Entrate del mese di febbraio – prima parte**

---

*di Francesco Burzacchi*

#### **PREMESSA**

Si propone di seguito una selezione delle massime degli interpelli elaborati nel mese di FEBBRAIO 2021, dall'Agenzia delle Entrate.

#### **INTERPELLO N. 66 DEL 1/02/2021 – INDEBITA FRUIZIONE BONUS VACANZE – ART. 176 L. 34/2020**

L'istante che rappresenta di avere indebitamente usufruito del bonus vacanze di cui all'art. 176 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, a causa di una errata compilazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), chiede lumi su come porvi rimedio. L'Agenzia delle Entrate chiarisce all'istante, nel caso di indebita fruizione del credito d'imposta bonus vacanze, come lo stesso possa essere restituito senza sanzioni ed interessi in sede di presentazione della dichiarazione reddituale 730 o Redditi PF. Nel prospetto di liquidazione dell'imposta l'importo indebitamente fruito in parte o per l'intero, andrà ad incrementare il debito Irpef dovuto per il periodo d'imposta 2020 oppure, andrà a ridurre il credito Irpef maturato per il medesimo periodo d'imposta. Per completezza d'informazione inoltre, il fornitore dei servizi al quale lo sconto è rimborsato sotto forma di credito d'imposta, non perderà il diritto ad utilizzarlo in compensazione.

#### **INTERPELLO N. 68 DEL 1/02/2021 – SUPERBONUS E RICOSTRUZIONE DEL MURO DI CONTENIMENTO DEL CONDOMINIO**

Tramite il presente interpello, il condominio istante rappresenta di voler ricostruire un muro di contenimento di confine che attualmente versa in pessime condizioni statiche e che verrà ricostruito in condizioni sismiche e con struttura in grado di sopportare i carichi fondazionali dell'edificio residenziale di cui è pertinenza. Considerando le premesse, l'istante chiede di conoscere se per l'intervento illustrato, possa fruire del Superbonus di cui all'art. 119 del D.L. n. 34 del 2020, Decreto Rilancio. L'Agenzia delle Entrate, con

specifico riferimento al quesito formulato dal condominio istante, concernente la possibilità di accedere al Superbonus per un intervento antisismico da realizzare solo sul muro di contenimento pertinenziale del condominio, senza un intervento diretto sul fabbricato residenziale, specifica come, trattandosi di un intervento su un muro di contenimento effettuato da un condominio, occorra verificare se lo stesso possa essere annoverato tra le parti comuni condominiali, considerato che, come chiarito anche dalla Circolare 24/E del 2020, sono ammessi al Superbonus gli interventi sulle parti comuni di condomini residenziali. L'art. 1117 del Codice Civile ricomprende tra le parti comuni *“le fondazioni, i muri maestri, il suolo su cui sorge l'edificio”*, elenco però che non deve considerarsi tassativo. L'Agenzia delle Entrate ritiene pertanto che gli interventi su un muro di contenimento, sempreché funzionali all'adozione di misure antisismiche in relazione alle parti strutturali dell'edificio condominiale, possano essere annoverati tra gli interventi sulle parti comuni interessate dall'agevolazione.

#### **INTERPELLO N. 74 DEL 2/02/2021 – CREDITO D'IMPOSTA PER LA RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE**

L'istante rappresenta di essere una società in nome collettivo che intende beneficiare del credito d'imposta in presenza dei requisiti previsti alle lettere a), b) e c) del co. 1, art. 26, D.L. n. 34/2020, al fine di conseguire il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni. La società istante dichiara di possedere al momento della redazione dell'interpello, i requisiti di cui alle lettere a) e b) del co.1, art. 26, D.L. n. 34/2020 e che pertanto è in procinto di trasformarsi in società a responsabilità limitata con iscrizione nel Registro delle imprese entro il 31 dicembre 2020. L'istante chiede conferma della possibilità di beneficiare della disciplina agevolativa di cui al citato articolo 26. L'Agenzia delle Entrate, relativamente alla fattispecie descritta in istanza, rifacendosi al dettato letterale dell'art. 26 del D.L. n. 34/2020, non preclude la fruizione delle relative agevolazioni alla società istante, nel caso in cui la stessa assuma una delle forme giuridiche richieste per effetto di un'operazione di trasformazione, purché in essere prima dell'effettuazione dell'aumento di capitale sociale rilevante ai fini delle agevolazioni. A parere dell'Agenzia delle Entrate, il fatto che le motivazioni della trasformazioni sono da ricondursi alla volontà di fruire dell'agevolazione, non fa venir meno l'obiettivo dichiarato dal legislatore di incentivare la patrimonializzazione delle imprese.

**INTERPELLO N. 76 DEL 2/02/2021 – CESSIONE INTEGRALE DEL CREDITO PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA**

La società istante che esercita l'attività di commercio all'ingrosso, precisa che tra i suoi clienti figura la società Beta srl, alla quale l'istante ha venduto materiali necessari per la realizzazione di un isolamento termico, utilizzato nel 2018 dalla stessa per interventi di riqualificazione energetica presso un condominio. L'istante fa inoltre presente che vanta un credito nei confronti della Beta srl di cui solo una parte derivante dalla fornitura di materiali per la realizzazione dell'intervento nel suddetto condominio. La società Beta srl, a parziale pagamento delle proprie fatture per gli interventi di riqualificazione, ha ricevuto dal condominio, per il tramite dei vari condòmini, un credito di imposta di cui agli art. 14 e 16 del D.L. 63/2013 "cd. ecobonus" di cui la società Beta ha utilizzato in compensazione nel 2019 solamente la prima rata del credito spettante. Successivamente, la società Beta srl, debitrice nei confronti dell'istante, verificata l'impossibilità di cedere il proprio credito d'imposta ad altri fornitori, ha manifestato all'istante la sua volontà di cederle l'intero credito d'imposta residuo, in parte a compensazione del proprio credito e in parte dietro pagamento di un corrispettivo. L'istante che ha valutato positivamente l'offerta, chiede di sapere se sia possibile ricevere l'intero credito d'imposta dalla società Beta srl. L'Agenzia delle Entrate, con riferimento al caso prospettato, ritiene che sia possibile effettuare la cessione integrale del credito da parte della società Beta srl a favore dell'istante fornitore dei materiali, in quanto sussiste il collegamento con il rapporto che ha dato origine alle detrazioni. L'istante potrà quindi utilizzare, limitatamente alle rate residue ed esclusivamente tramite la compensazione, il credito ceduto da Beta srl.

**INTERPELLO N. 79 DEL 2/02/2021 – CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO**

Tramite il presente interpello, la società istante, a causa di carenza di liquidità causata dall'epidemia Covid-19, nel mese di maggio 2020 ha fatto richiesta di un finanziamento bancario chiedendo l'intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese ai sensi dell'art. 2, co. 100, lett. a), della L. 23 dicembre 1996, n. 662. Inoltre, la società istante ha fatto richiesta di sovvenzione diretta pari al 30% del finanziamento in quanto il finanziamento è servito ad aiutare la fase di ripartenza dell'attività dopo i danni causati dall'epidemia Covid-19 e, nello specifico, all'approvvigionamento di merci e scorte di magazzino e al pagamento di canoni di locazione, utenze e personale. Nel 2020 alla società è stato erogato il finanziamento bancario e la Regione parallelamente ha erogato

la sovvenzione diretta. La società istante chiede all'Agenzia delle Entrate chiarimenti in ordine alla qualificazione della sovvenzione diretta ricevuta come sopravvenienza attiva. L'Agenzia delle Entrate ribadisce come la sovvenzione rappresentata sia stata destinata a supportare la gestione ordinaria dell'impresa istante, in quanto destinata a ridurre l'impatto dei costi relativi all'ordinaria operatività aziendale e quelli determinati dall'emergenza sanitaria causata dall'epidemia Covid-19. Sotto il profilo contabile, la sovvenzione diretta deve essere qualificata quale contributo in conto esercizio, con conseguente rilevazione nella voce *A.5 - Altri ricavi e proventi* del Conto economico. Sotto il profilo Ires, non inquadrandosi l'istante quale micro-impresa, ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 83 e 85 del Tuir, l'Agenzia delle Entrate ritiene che la suddetta sovvenzione diretta, concorra a tassazione ai fini Ires in funzione della corretta rappresentazione in bilancio. Sotto il profilo Irap, la sovvenzione ricevuta dall'istante concorre alla formazione del valore della produzione netta nel periodo d'imposta in cui transita a conto economico tra le voci rilevanti Irap ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs 446/1997. In ultimo l'Agenzia delle Entrate chiarisce come non sia necessaria, la compilazione del quadro RS in quanto, la sovvenzione, non è riconducibile nel novero degli aiuti fiscali automatici quali aiuti di Stato e aiuti "de minimis".

### **INTERPELLO N. 81 DEL 3/02/2021 – CAUSE OSTATIVE ALL'APPLICAZIONE DEL REGIME FORFETARIO**

L'istante che dichiara di essersi recato nell'anno 2019 all'estero, per iniziare una nuova esperienza lavorativa, inquadrato come dipendente, sta maturando l'idea di fare rientro in Italia continuando, eventualmente, a collaborare dall'Italia come lavoratore autonomo con la medesima impresa alle cui dipendenze ha lavorato all'estero. L'istante, interessato ad aderire al regime Forfetario, chiede all'Agenzia delle Entrate se ne abbia facoltà. L'Agenzia delle Entrate, ai fini della risposta, esamina quanto dichiarato dall'istante con particolare riferimento al contenuto della lett. d-bis), co. 57, art. 1, L. n. 190 del 2014, in base alla quale non possono avvalersi del regime Forfetario le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o, erano intercorsi rapporti di lavoro nei due periodi precedenti. La causa ostativa di cui alla lett. d-bis), risponde all'intento di evitare artificiose trasformazioni di attività di lavoro dipendente in attività di lavoro autonomo. L'Agenzia delle Entrate però, evidenzia, come si palesi nel caso in oggetto un particolarità

consistente nel rientro in Italia del lavoratore con conseguente residenza fiscale, tale da escludere un'artificiosa trasformazione dell'attività di lavoro dipendente in attività di lavoro autonomo. Per tale motivo, l'Agenzia delle Entrate conferma all'istante la facoltà di aderire al regime Forfetario.

#### **INTERPELLO N. 84 DEL 3/02/2021 – TRATTAMENTO FISCALE DEI CONTRIBUTI EROGATI DALLA REGIONE AI LIBERI PROFESSIONISTI**

La Regione istante, con atto dirigenziale, ha approvato l'Avviso per la presentazione della richiesta di un contributo una tantum, cd. "bonus", da parte di esercenti attività libero professionali iscritti all'albo professionale ed alla relativa Cassa previdenziale privata ovvero, attività libero professionali iscritti alla gestione separata Inps ai sensi dell'art. 2, co. 26, della L. n. 335/1995 e titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla gestione separata Inps, attivi alla data del 1° febbraio 2020 e residenti nella Regione istante alla medesima data. La Regione istante chiede di sapere se il suddetto bonus, erogato una tantum, rilevi fiscalmente ai fini Irpef per i beneficiari e se, pertanto, sia da assoggettare a ritenuta a titolo di acconto fini Irpef. L'Agenzia delle Entrate chiarisce come la finalità dell'intervento delle Regione, consistito nell'erogazione di un bonus nella forma di sovvenzione una tantum, è servito per far fronte all'emergenza epidemiologica da Covid19. Date le premesse, l'Agenzia delle Entrate ritiene che il bonus erogato dalla Regione istante ai liberi professionisti titolari di partita Iva, non sia da assoggettare a ritenuta alla fonte a titolo di acconto Irpef in fase di erogazione e, conseguentemente, non sia imponibile nei confronti dei percettori. Con riferimento ai titolari di rapporti di collaborazione, il bonus economico erogato dalla Regione, non rileva ai fini dell'imposizione sul reddito delle persone fisiche e, conseguentemente, non è soggetto a ritenuta alla fonte da parte della Regione al momento dell'erogazione.

#### **INTERPELLO N. 87 DEL 8/02/2021 – INTERVENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO SU DUE UNITÀ IMMOBILIARI C/2 FUNZIONALMENTE AUTONOME**

Tramite il presente interpello, l'istante rappresenta che la moglie è proprietaria di un edificio terra/cielo sito in zona sismica 3, suddiviso in due rustici/deposito posti al piano terra e al piano primo censiti in catasto urbano distintamente con categoria C/2 e funzionalmente autonomi. L'istante rappresenta inoltre di aver ricevuto in comodato dalla

moglie il predetto immobile, con la possibilità di effettuare a proprie spese lavori di ristrutturazione senza variazione volumetrica e con cambio di destinazione d'uso in abitazione e autorimessa. Il 29 aprile 2020, è stata presentata la Scia per un intervento di ristrutturazione edilizia con parziale demolizione, finalizzata alla sicurezza statica ed antisismica delle due unità costituenti l'intero immobile, allegando l'asseverazione della classe di rischio sismico dell'edificio precedente. L'istante pertanto chiede chiarimenti circa la possibilità di poter fruire, per l'intervento descritto, del bonus 110%. L'Agenzia delle Entrate osserva, in ordine agli immobili oggetto degli interventi ammessi al Superbonus, che il co.4 dell'art. 119 del decreto Rilancio, in riferimento agli interventi antisismici, non fa alcun riferimento alle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno, contrariamente a quanto invece previsto per gli interventi di risparmio energetico. Ciò implica, a parer dell'Agenzia delle Entrate che i predetti interventi antisismici debbano essere realizzati su parti comuni di edifici residenziali in "condominio" o, su edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze. Ne deriva che le spese per interventi realizzati su un edificio composto da più unità immobiliari distintamente accatastate di proprietà di un unico soggetto, non costituito in condominio, non sono ammesse al Superbonus però, potranno beneficiare delle detrazioni ordinarie.

# L'angolo Informatico

## La sezione “altri dati fattura” delle FE

---

di Daniele Ziantoni

Negli articoli precedenti abbiamo parlato delle integrazioni ai codici natura e al tipo documento delle Fatture Elettroniche.

In questo articolo, parleremo invece della possibilità di integrare i dati di un singolo articolo, con dei dati integrativi che vengono “agganciati” a quello specifico articolo o prestazione.

Questi dati, consentono di integrare il singolo articolo, senza andare a modificarne la descrizione e consentono un migliore “automatismo” in fase di import della fattura elettronica.

### INFORMAZIONI PRELIMINARI

Come noto le FE contengono diverse righe, ciascuna riferita a un prodotto venduto o prestazione effettuata.

Tuttavia, molte volte, la descrizione “base” non è sufficiente e viene integrata con i dati aggiuntivi che vengono scritti direttamente nella riga descrittiva.

In questi casi alcune volte non si può fare diversamente, altre invece questi dati possono essere caricati in queste sezioni.

Queste sezioni, sono state create per poter consentire una migliore automazione nel processo di imputazione del documento.

Questo avviene, perché molte descrizioni che possono essere considerate ripetitive e quindi contabilizzate in automatico dal sistema, vengono modificate e così facendo impediscono l'automazione del processo di contabilizzazione e allungando i tempi di data entry.

Facciamo in esempio

Tizio ha un negozio di generi alimentari, in particolare frutta e verdura. Acquista sempre dal solito fornitore Caio. Tizio acquista da Caio prodotti quali mele, pere, arance etc. Questi prodotti vanno contabilizzati (per semplicità) tutti nel conto acquisti di merci 801001. Quindi quando arriva la fattura elettronica il programma dovrebbe riconoscere i

prodotti e associarli subito al conto.

Caio però deve indicare anche il lotto e la scadenza del singolo prodotto. Detti dati ovviamente cambieranno ogni volta. Caio aggiunge quindi queste informazioni alla descrizione del prodotto.

In questo modo ad ogni fattura nonostante il prodotto sia sempre il medesimo, il programma non li riconoscerà e costringe quindi ad operare a mano la contabilizzazione.

Si pensi, a quante volte si trovano in fattura, l'acquisto del medesimo articolo e che quindi viene contabilizzato in quello specifico conto. Tuttavia, tante volte ciò non avviene, perché il fornitore aggiunge alla descrizione degli ulteriori dati, che impediscono al sistema di riconoscere l'articolo.

#### **IN COSA CONSISTONO QUESTI CAMPI?**

Sono dei campi "liberi", che opportunamente compilati consentono di personalizzare il singolo caso volta per volta.

Questi campi, vengono chiamati "altri dati gestionale" oppure "dati aggiuntivi". I campi sono seguenti:

- Tipo dato;
- Riferimento testo;
- Riferimento numero;
- Riferimento data.

I singoli dati, dovranno poi essere associati alla riga prodotto a cui si riferiscono.

Tutti e 4 i campi sono liberamente compilati.

Combinando quindi, le descrizioni dei vari campi con i riferimenti numerici è possibile ampliare la base descrittiva del dato.

Ad esempio può essere usato per inserire i riferimenti di scontrini già emessi, di autovetture (tipo targa e km rilevati) etc.

L'insieme di queste informazioni viene agganciata alla descrizione del prodotto o servizio. Quindi ogni riga può contenere riferimenti diversi.

Nell'immagine a fianco possiamo vedere come alla linea 10, sono associate degli ulteriori dati.

Ovviamente la riga 11 potrà contenere delle informazioni similari riferiti ad altri addebiti come ad esempio canone mensile Unicredit  
 Questi dati come è possibile vedere non sono stati riportati nella descrizione del bene servizio della riga 10.

**Nr. linea: 10**

Descrizione bene/servizio: **CANONE MENSILE BPER CBI**  
 Quantità: **1.00000000**  
 Valore unitario: **5.00000000**  
 Valore totale: **5.00000000**  
 IVA (%): **22.00**

**Altri dati gestionali**

Tipo dato: **DataOperaz**  
 Valore testo: **Data effettuazione operazione**  
 Valore data: **2019-01-04** (04 Gennaio 2019)  
 Tipo dato: **Fatt.Diff.**  
 Valore testo: **Fattura differita decreto 12/02/2004 n.75 art.1**  
 Tipo dato: **DatiServ**  
 Valore testo: **[REDACTED]**  
 Tipo dato: **DatiServ**  
 Valore testo: **Filiale: [REDACTED] Conto bancari [REDACTED]**

**PERCHÉ UTILIZZARE QUESTI CAMPI ANZICHÉ INSERIRE TUTTO NELLA RIGA DESCRITTIVA?**

I benefici di utilizzare questi appositi campi sono i più disparati. Sicuramente sono quelli corretti da utilizzare, in quanto creati appositamente per queste casistiche.

Ecco alcune osservazioni:

- Sicuramente il cliente di studio potrebbe obiettare in quanto per lui rappresenta un maggior dispendio di energie e tempo per la compilazione del documento;
- Se utilizzati da un solo soggetto su 100 ovviamente non se ne verrà mai la vera utilità, tuttavia si fa presente che le casistiche in cui possono essere utilizzati sono molto comuni;
- La compilazione dei campi aggiuntivi, non è utile solo allo studio in quanto riduce di molto il tempo di data entry, ma è utile anche al cliente in quanto alcuni programmi (es. Fatture Smart della WKI), forniscono nei widget alcune informazioni utili per il colpo d'occhio come i maggior prodotti venduti;
- Altro soggetto che sicuramente ne ha molti benefici, è il fornitore in quanto se quest'ultimo è dotato di un gestionale che gestisce anche i centri di costo, questo consentirà di automatizzare l'imputazione;
- Una scorciatoia può essere il codice articolo, tuttavia non è detto che il gestionale di Studio lo rilevi;

**COME APPLICARE QUESTI CAMPI ALLE REALTÀ E I RELATIVI BENEFICI**

Nelle classiche realtà di studio, non è raro imbattersi in casi in cui i nostri clienti emettono fatture il cui contenuto è fondamentalmente sempre lo stesso e quello che cambia sono magari descrizioni aggiuntive personalizzate per il singolo cliente.

Un esempio comune per tutti gli studi, possono essere le fatture emesse dal gommista per il cambio delle gomme, oppure la vendita di prodotti in cui deve essere indicato il lotto di produzione oppure (per cambiare settore) semplicemente una fattura di un ristorante fatta per diversi scontrini.

In tutti questi casi la prestazione o la vendita è sempre la medesima, cambiano solo dei dati descrittivi.

Nel caso del gommista, ad esempio, la prestazione è sempre cambio gomme ma la targa e i km della macchina variano a seconda del cliente.

Ora immaginiamo di essere lo Studio che contabilizza le fatture del gommista. Nel periodo invernale e primaverile le fatture emesse sono molte, sempre con la stessa dicitura, ad esempio:

- cambio gomme;
- Vendita pneumatici;
- Deposito;

Inoltre la descrizione viene integrata con la targa del mezzo. Quindi se nella riga descrittiva vengono aggiunte queste informazioni il sistema di contabilizzazione non rileverà la vera prestazione effettuata e già memorizzata in precedenza.

Un sistema alternativo, (ma non è detto che il programma di Studio lo rilevi) è l'utilizzo del codice articolo. In questo modo alla singola prestazione viene agganciato l'articolo e da lì il cliente può modificare la descrizione.

Si potrebbe obiettare che nel caso del gommista, la targa o i km vengono scritti in una riga a parte oppure nella causale documento. Fin qui tutto giusto, tuttavia se la fattura fosse emessa ad una azienda che si occupa di gestione flotte?

In questi casi il cliente ha due scelte:

- emette una fattura per ogni intervento;
- oppure un'unica fattura a fine mese;

Si può ben capire che il primo caso, rappresenterebbe uno spreco di denaro (si ricorda che ogni documento deve essere conservato a norma e questo ha un costo) più il tempo

di caricamento del file. Caricarne uno che ha 20 articoli (o righe) ci vuole sicuramente meno tempo di 20 fatture contenenti una riga ciascuna.

### Riepilogando

L'adozione di questo sistema, a fronte di un piccolo dispendio di tempo di colui che emette le fatture, rappresenta un grande beneficio per tutti gli altri utenti.

Basti pensare al famoso gommista di cui abbiamo appena parlato. A fronte di una sua piccola accortezza (in fondo i programmi già gestiscono queste casistiche) più utenti avranno un notevole risparmio di tempo.

Lo Studio professionale per la contabilizzazione delle fatture, il suo cliente come ad esempio la società di gestione flotte sia per la stessa contabilizzazione sia per la gestione dei centri di costo.

Per poter utilizzare questi sistemi basta solamente un pò di formazione sui programmi già a disposizione.

Si fa presente, inoltre, che per le aziende produttive questi dati sono utili anche per gestire e monitorare i lotti dei vari prodotti e quindi tracciare il magazzino.

Facciamo alcuni esempi sull'uso di questi dati:

CASO 1: azienda produttrice di prodotti agricoli;

## CASO 1

Prendiamo il caso di un'azienda produttiva di prodotti agricoli. Questa azienda in fattura riporterà la vendita dei vari prodotti.

Dovrà però integrare il documento indicando il lotto e la scadenza.

Ovviamente ogni prodotto avrà un lotto ed una scadenza differenti. Qui sotto un piccolo esempio delle righe prodotti/servizi:

Nr. Linea 1	Nr. Linea 2
Descrizione prodotto: Banane	Descrizione prodotto: mele
Quantità: 10	Quantità: 5
Unità misura: kg	Unità misura: kg
Valore unitario: 0,5	Valore unitario: 1
Altri dati gestionali	Altri dati gestionali
Tipo dato: lotto	Tipo dato: lotto
Valore testo: 124a5o7	Valore testo: 23487
Tipo dato: scadenza	Tipo dato: scadenza
Valore data: 10/02/21	Valore data: 30/03/21

Questi dati saranno poi utili per tenere traccia nel magazzino della destinazione delle singole consegne riferite a quel lotto.

Questo è il caso qualora non si fosse utilizzati gli "altri dati gestionali"

Nr. Linea 1

Descrizione: Banane lotto 123a5o7 sc. 10/02/21

Quantità: 10

Unità di misura: kg

Valore unitario: 0,5

Nr. Linea 2

Descrizione: mele lotto 23487 sc. 30/03/21

Quantità: 5

Unità di misura: kg

Valore: 1

E' quindi facile capire come, nel primo caso, sia molto più facile per il gestionale intercettare il prodotto venduto, in fondo la descrizione dei prodotti "banane" e "mele" rimarrà sempre uguale.

CASO 2: ristorante che emesse fattura riepilogativa degli scontrini;

### CASO 2

Prendiamo ora un altro caso abbastanza comune. Capita molto spesso che un'azienda stipuli una convenzione con un ristorante per la somministrazione dei pasti al personale oppure con i rappresentanti.

Il ristorante deve comunque emettere un documento commerciale (ex scontrino) e poi al termine del mese raggrupparli in un'unica fattura.

Se utilizzati i "dati integrativi" e non la dicitura nella descrizione, il caso si porrebbe quindi in questo modo:

Nr. Linea 1	Nr. Linea 2
Descrizione prodotto: Pasto completo	Descrizione prodotto: Pranzo ridotto
Quantità: 10	Quantità: 5
Unità misura: pz	Unità misura: pz
Valore unitario: 15	Valore unitario: 10
Altri dati gestionali	Altri dati gestionali
Tipo dato: scontrino	Tipo dato: documento commerciale
Valore testo: 1-4- ....	Valore testo: 10-20-11
Valore data: 10/02/21 - 11/02/21	Valore data: 20/02/21 - 25/02/21 - ...

In questo modo il sistema potrà gestire anche i documenti commerciali "aperti" ovvero non incassati e consente al professionista un controllo incrociato con i corrispettivi non riscossi riportati nei registri corrispettivi del cliente.

## Le prossime scadenze



15 marzo 2021

### **MOD. 730 PRECOMPILATO – DATI SANITARI**

Per le spese e i relativi rimborsi del 2020, l'opposizione all'invio dei relativi dati all'Agenzia delle Entrate per l'elaborazione della dichiarazione precompilata può essere effettuata dal 16.02 al 15.03.2021, accedendo all'area autenticata del sito web dedicato del Sistema Tessera Sanitaria, tramite tessera sanitaria TS-CNS oppure utilizzando le credenziali Fisconline rilasciate dall'Agenzie delle Entrate (comunicato Ag. Entrate 22.01.2021).

16 marzo 2021

### **IMPOSTE DIRETTE – VERSAMENTO RITENUTE**

Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni e su altri redditi di capitale. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d'imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1 c. 36 L. 232/2016) nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (art. 4 cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017).

### **SOSTITUTI D'IMPOSTA – CERTIFICAZIONE UNICA 2021**

Termine di invio all'Agenzia delle Entrate per via telematica e di consegna ai percipienti della Certificazione Unica. L'inoltro all'Agenzia delle Entrate potrà avvenire entro il 31.10.2021 per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata.

### **IVA – LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO**

Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare

---

l'imposta a debito.

---

#### **IVA – VERSAMENTO**

Termine per il versamento, in unica soluzione o come 1° rata dell'Iva a debito emergente dalla dichiarazione annuale, nel caso in cui il relativo importo superi € 10,33 (€ 10,00 per effetto degli arrotondamenti effettuati in dichiarazione).

---

#### **IMPOSTA SULLE TRANSAZIONI FINANZIARIE - VERSAMENTO**

Termine di versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax).

---

#### **INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI**

Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il Mod. F24.

---

#### **INPS – CONTRIBUTI GESTIONE SEPARATA**

Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente anche agli associati in partecipazione e ai medici in formazione specialistica.

---

#### **INPS GESTIONE EX-ENPALS – VERSAMENTO**

Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono provvedere al versamento, mediante mod. F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente.

---

#### **TASSA CONCESSIONE GOVERNATIVE - VERSAMENTO**

Termine di versamento della tassa annuale di concessione governativa per la bollatura e numerazione in misura forfettaria dei libri e registri delle società di capitali e dei

---

---

consorzi fra enti.

---